

08 Aprile 2015

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

## **OGGETTO: Comodato e locazione dei veicoli adibiti al trasporto di merci**

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che con la Circolare n. 5681 del 16 marzo 2015, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è occupato della locazione e del comodato di veicoli adibiti al trasporto di merci, identificando tutti i casi nei quali il ricorso a questi contratti è ammesso e qual è la documentazione ritenuta necessaria.*

### **Premessa**

Ai sensi dell'articolo 94, comma 4 bis del Codice della strada, gli atti che comportano la disponibilità di un veicolo per più di 30 giorni a favore di un soggetto diverso dell'intestatario della carta di circolazione, devono essere dichiarati agli uffici della Motorizzazione civile, e, quindi, annotati sui documenti di circolazione.

**La disponibilità del veicolo è concessa ad un soggetto diverso**

**La disponibilità è concessa per un periodo superiore ai 30 giorni**

La circostanza va segnalata, entro 30 giorni, alla Motorizzazione civile, affinché sia annotata sulla carta di circolazione.

Con riferimento ai **veicoli non commerciali**, la Direzione Generale per la Motorizzazione è intervenuta con due Circolari (n.15513 del 10 luglio 2014, n.23743

La materia dell'autotrasporto non è stata disciplinata dalle circolari in oggetto, in quanto soggetta ad una disciplina speciale.

## ***Autotrasporto di merci***

Come noto, la disciplina dell'autotrasporto di merci è soggetta ad una disciplina speciale.


<b>AUTOTRASPORTO PER CONTO DI TERZI: LA DISPONIBILITA' DEI VEICOLI</b>	
<b>SITUAZIONI AMMESSE</b>	<b>SITUAZIONI NON AMMESSE</b>
Proprietà	Sublocazione
Usufrutto	Subcomodato
Acquisto con patto di riservato dominio	Altre forme di disponibilità temporanea
Locazione finanziaria	
Locazione (ma solo in specifici casi - vedi oltre)	
Comodato (ma solo in specifici casi - vedi oltre)	

**ATTENZIONE.** Attività di autotrasporto **in conto proprio** con veicoli di massa complessiva a pieno carico **superiore a 6 tonnellate.**

**NO locazione**

## ***La locazione dei veicoli***

Articolo 84 Codice della strada: la locazione di veicoli commerciali è ammessa solo tra imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori e titolari di autorizzazione.



### **ECCEZIONI:**

- ✓ **veicoli ad uso speciale;**
- ✓ **veicoli destinati al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 tonnellate.**

Art. 12 D.Lgs. 286/2005: il contratto di locazione deve avere sempre forma scritta e deve essere tenuto a bordo.

IL CASO	È AMMESSO?	ADEMPIMENTI
Veicoli: <ul style="list-style-type: none"> <li>- di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate;</li> <li>- immatricolati in uso di terzi per finalità di locazione;</li> <li>- locati a soggetti che li utilizzano per uso proprio.</li> </ul>	<b>Locazione ammissibile</b> Con riferimento ai veicoli di massa inferiore a 6 tonnellate non è necessaria la licenza per il trasporto ad uso proprio e gli stessi possono essere locati.	Se il contratto supera i 30 giorni è necessario comunicarlo alla Motorizzazione.
Veicoli: <ul style="list-style-type: none"> <li>- di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate;</li> <li>- immatricolati per uso proprio;</li> <li>- locazione a soggetto che li utilizza per uso proprio.</li> </ul>	<b>Locazione non ammissibile</b> La possibilità di concedere in locazione è consentita esclusivamente ai soggetti che esercitano professionalmente, dietro corrispettivo, l'attività di locazione veicoli (i quali devono possedere specifiche autorizzazioni)	
Veicoli: <ul style="list-style-type: none"> <li>- di massa a pieno carico superiore a 6 tonnellate;</li> <li>- immatricolati per uso proprio;</li> <li>- locati ad altro soggetto che li utilizza per uso proprio.</li> </ul>	<b>Locazione non ammissibile</b> Il trasporto di merci per conto proprio effettuato a mezzo di veicoli aventi m.c.p.c. superiore a 6 tonnellate può essere svolto esclusivamente con veicoli immatricolati ad uso proprio. La carta di circolazione per tali veicoli è rilasciata in base alla licenza per l'autotrasporto	

	in conto proprio.	
<p>Veicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di qualsiasi massa complessiva;</li> <li>- immatricolati per uso proprio;</li> <li>- in locazione a soggetto che li utilizza per il trasporto di merci per conto terzi.</li> </ul>	<p><b>Locazione non ammissibile.</b></p> <p>L'attività di autotrasporto merci per conto di terzi può essere svolta esclusivamente con veicoli immatricolati per uso di terzi.</p>	
<p>Veicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di qualsiasi massa complessiva;</li> <li>- immatricolati per uso di terzi, per il trasporto di merci per conto di terzi;</li> <li>- locazione a soggetti che intendono utilizzarli per uso proprio.</li> </ul>	<p><b>Locazione non ammissibile.</b></p> <p>Si tratta infatti di veicoli immatricolati sulla base dell'autorizzazione rilasciata ad imprese iscritte nell'Albo degli autotrasportatori per l'esercizio dell'attività di autotrasporto merci per conto terzi. Non è quindi ammissibile la locazione a soggetti che vogliono utilizzarli per uso proprio.</p>	
<p>Veicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate;</li> <li>- immatricolati per uso di terzi per finalità di locazione:</li> <li>- locazione ad impresa che li utilizza per il trasporto di merci per conto terzi.</li> </ul>	<p><b>Locazione ammissibile</b></p> <p>I veicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 6 tonnellate possono essere dati in locazione dai soggetti autorizzati all'attività di locazione alle imprese di autotrasporto per conto terzi.</p> <p>L'impresa locataria dovrà essere autorizzata</p>	<p>Documenti da tenere a bordo:          contratto di locazione;          certificato Albo o REN;          rapporto di lavoro del conducente (se il conducente è persona diversa dal locatario).</p>

	<p>all'esercizio dell'attività.</p> <p>Più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>se il veicolo è di mcpc inferiore o uguale a 1,5 tonnellate</u>: l'impresa locataria deve essere iscritta all'Albo degli autotrasportatori;</li> <li>- <u>il veicolo è di mcpc superiore a 1,5 tonnellate (fino a 6 tonnellate)</u>: l'impresa locataria deve essere iscritta al REN e all'Albo degli autotrasportatori, ed essere autorizzata all'esercizio dell'attività con il veicolo preso in locazione.</li> </ul>	
<p>Veicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di qualsiasi massa complessiva a pieno carico;</li> <li>- immatricolati per uso di terzi per servizi di trasporto di cose per conto terzi;</li> <li>- in locazione ad altra impresa che li utilizza per il trasporto di merci per conto terzi.</li> </ul>	<p><b>Locazione ammissibile.</b></p> <p>L'art.84 del Codice della strada ammette infatti che l'impresa iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare delle autorizzazioni può utilizzare veicoli locati da un'altra impresa iscritta all'Albo autotrasportatori e titolare delle autorizzazioni.</p>	<p>Documenti da tenere a bordo:</p> <p>contratto di locazione;</p> <p>certificato Albo o REN;</p> <p>rapporto di lavoro del conducente (se il conducente è persona diversa dal locatario).</p>

### ***Il contratto di comodato***

<b>IL CASO</b>	<b>E' AMMESSO?</b>	<b>ADEMPIMENTI</b>
<p>Veicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di massa complessiva a pieno</li> </ul>	<p><b>Comodato ammissibile</b></p>	<p>Se il contratto supera i 30 giorni è</p>

<p>carico inferiore o uguale a 6 tonnellate;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- immatricolati per uso proprio per attività di trasporto in conto proprio;</li> <li>- comodato a soggetto che li utilizza per uso proprio.</li> </ul>	<p>Il trasporto di merci per conto proprio con veicoli aventi m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonnellate non è soggetto a licenze o autorizzazioni.</p>	<p>necessario il tagliando di aggiornamento della carta di circolazione.</p>
<p>Veicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate</li> <li>- immatricolati per uso proprio (licenza per il trasporto di cose in conto proprio);</li> <li>- comodato ad impresa per uso proprio.</li> </ul>	<p><b>Comodato non ammissibile</b></p> <p>Per questi veicoli non ammesso il comodato ai sensi dell'articolo 31 L. 298/74.</p>	
<p>Veicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di qualsiasi massa complessiva;</li> <li>- immatricolati per uso proprio;</li> <li>- comodato ad impresa che intende utilizzarli per trasporto conto terzi.</li> </ul>	<p><b>Comodato non ammissibile</b></p> <p>Se il veicolo è immatricolato ad uso proprio non è mai ammesso il comodato per l'esercizio dell'attività di autotrasporto per conto terzi.</p>	
<p>Veicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di qualsiasi massa complessiva;</li> <li>- immatricolati per uso di terzi (trasporto merci per conto terzi);</li> <li>- comodato a soggetti che intendono utilizzarli per uso</li> </ul>	<p><b>Comodato non ammissibile</b></p> <p>Il veicolo è stato immatricolato per il trasporto merci per conto terzi, quindi non può essere concesso in</p>	

<p>proprio.</p>	<p>comodato a soggetti che intendono utilizzarli per uso proprio.</p>	
<p>Veicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di mcpc inferiore o uguale a 6 tonnellate;</li> <li>- immatricolati per uso di terzi, ai fini della locazione;</li> <li>- comodato a soggetti che intendono utilizzarli per trasporto merci conto terzi.</li> </ul>	<p><b>Comodato non ammissibile</b></p> <p>Le imprese che esercitano professionalmente l'attività di locazione devono necessariamente ricevere un compenso dalla prestazione. Non è quindi ammesso il comodato gratuito.</p>	
<p>Veicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di qualsiasi massa;</li> <li>- immatricolati per uso di terzi per trasporto merci conto terzi;</li> <li>- comodato ad impresa che li utilizza per il trasporto di merci per conto terzi.</li> </ul>	<p><b>Comodato ammissibile</b></p> <p>In questo caso, infatti, non viene modificata la destinazione d'uso.</p>	<p>Documenti da tenere a bordo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- allegato 3 della Circolare n.4/2011 vistato dagli Uffici della Motorizzazione Civile;</li> <li>- rapporto di lavoro del conducente.</li> </ul> <p>Non è invece necessario tenere a bordo il certificato di iscrizione all'Albo o REN (perché il</p>

		titolo del comodatario ad esercitare l'attività di autotrasporto è verificato direttamente dall'ufficio della Motorizzazione che appone il visto sull'All. 3 Circ. 4/2011).
--	--	---

CON.SER.IMP S.r.l.